

Direzione Infrastrutture Energia
e *Unbundling*

Cc: Responsabile della conformità

Spett. ILM S.r.l.

Pec: ilm.srl@legalmail.it

c.a Dott. Antonio Molteni

N° protocollo e data come da invio pec

DIEU/unb/vdr

Oggetto: Comunicazione delle risultanze istruttorie relativa al procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 22 giugno 2015, 296/2015/R/com

Tenuto conto che:

- (1) Con la deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, l'Autorità ha riformato gli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas, in coerenza con le disposizioni contenute nella normativa primaria di cui al decreto legislativo 93/11, di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e ha approvato il Testo integrato di *unbundling* funzionale (TIUF). Tale deliberazione ha stabilito, ai punti 13, 14 e 15, la possibilità per le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, di presentare, entro il 30 ottobre 2015, proposte applicative di procedure di *self-auditing*, consistenti in un protocollo di verifiche affidato al Responsabile della conformità, finalizzate ad attestare il corretto adempimento degli obblighi di separazione funzionale nonché, previa valutazione positiva da parte dell'Autorità, derogare ad uno o più obblighi previsti dal TIUF.

La deliberazione ha rimesso, inoltre, la valutazione sull'ammissibilità delle procedure di *self-auditing* al tavolo di lavoro con gli operatori finalizzato a definire le linee guida volontarie per la stesura del programma di adempimenti previsto dal TIUF. La deliberazione ha disposto, infine, che, nelle more della definizione di tali linee guida, le procedure di *self-auditing* presentate dalle imprese si considerino temporaneamente efficaci e sostitutive, a decorrere dalla loro attuazione, del requisito di indipendenza in capo ai componenti del gestore indipendente inerente ai rapporti familiari (previsto al comma 10.1 del TIUF).

Sede legale
Milano
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
tel. (+39) 02 65565.200
fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano
Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- (2) Con la deliberazione 507/2015/R/com, l'Autorità ha precisato i presupposti di ammissibilità delle procedure di *self-auditing* prevedendo, altresì, una fase sperimentale finalizzata a valutarne l'efficacia e l'effettiva possibilità di implementazione nel quadro regolatorio. Nel dettaglio, la deliberazione ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito al procedimento relativo all'ammissione delle procedure di *self-auditing* e all'individuazione degli obblighi di separazione funzionale che possono essere derogati in ragione dell'applicazione delle suddette procedure, precisando che non possono essere oggetto di deroga gli obblighi previsti da disposizioni legislative, nazionali o comunitarie, siano esse codificate o meno nel TIUF e gli obblighi già previsti dalla precedente regolazione dell'Autorità contenuta nel TIU. Con la deliberazione in oggetto l'Autorità ha infine prorogato al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione delle proposte di procedura di *self-auditing* prevedendo che le imprese possano chiedere deroghe temporanee a disposizioni del TIUF ulteriori a quella indicata all'articolo 10.1.
- (3) Con la comunicazione del 27 novembre 2015 (prot. Autorità 35774 del 30 novembre 2015), la società ██████████ (di seguito anche: impresa) ha presentato una proposta di applicazione di una procedura di *self-auditing*.
- (4) Nella medesima comunicazione l'impresa ha presentato un'istanza contenente una serie di richieste di deroga dagli obblighi previsti dal TIUF.
- (5) Con la comunicazione del 18 febbraio 2016 (prot. Autorità 4965 di pari data), l'allora Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione, informato il Collegio dell'Autorità nella 904^a e nella 921^a riunione, ha comunicato alla società l'inammissibilità delle deroghe temporanee richieste al punto (4), ad eccezione di quella di cui all'articolo 10 comma 1 del TIUF, facendo comunque salva per l'impresa la possibilità di attivare in via sperimentale la procedura di *self-auditing* proposta.
- (6) Con la comunicazione del 28 settembre 2016 (prot. Autorità 35539 del 30 novembre 2016) ILM S.r.l. ha comunicato all'Autorità di aver ricevuto dall'impresa l'incarico per la gestione della procedura di *self-auditing* ammessa all'applicazione su base sperimentale a mente della deliberazione n. 507/2015/R/Com, nonché di essere stata investita della funzione di responsabile della conformità per il periodo di durata di detto incarico.
- (7) In data 12 dicembre 2016, in occasione del tavolo tecnico di lavoro con gli operatori finalizzato a definire le linee guida volontarie per la stesura del programma di adempimenti previsto dal TIUF, l'allora Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione ha sottoposto ai partecipanti il documento "Sperimentazione procedura di *self-auditing*" per illustrare in maniera generale ed anonima la metodologia sottostante le procedure di *self-auditing*.
- (8) Con la comunicazione del 27 giugno 2017, ILM S.r.l. ha trasmesso all'Autorità (prot. Autorità 22060 di pari data) un parere *pro-veritate* in merito alle procedure di *self-auditing* quale strumento di attuazione della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.
- (9) Con la comunicazione del 5 febbraio 2018 (prot. Autorità 3347 di pari data), la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito anche: DIEU), in attesa di approfondimenti giuridici sulle procedure di *self-auditing*, ha autorizzato l'impresa "alla prosecuzione

dell'applicazione delle procedure di *self-auditing* secondo le modalità seguite nella fase sperimentale”.

- (10) Informato il Collegio dell'Autorità nella 1074^a riunione, in data 8 agosto 2019, la Direzione DIEU ha richiesto all'impresa la trasmissione, entro il 31 dicembre 2019, di una relazione finale in merito alle attività svolte durante la sperimentazione, che evidenziasse, per ciascuna delle aree di controllo, le metodiche implementate, le *check-list* e gli esiti dei controlli attuati attraverso tali metodiche, le eventuali criticità riscontrate e le azioni poste in essere, con le relative tempistiche, ai fini del loro superamento. Nella medesima comunicazione, la Direzione DIEU ha, altresì, precisato di trasmettere gli esiti finali della sperimentazione anche tramite la raccolta della “Relazione annuale sulle misure adottate” (RAMA di cui al comma 16.2 del TIUF), segnatamente nella sezione “Comunicazioni”, redatta dal Responsabile di conformità con riferimento all'anno solare 2019.
- (11) In data 31 gennaio 2020 (prot. Autorità 3418, 3466, 3470, 3472, 3473 di pari data), è pervenuto il materiale relativo alla sperimentazione delle procedure di *self-auditing* da parte di ILM S.r.l. Nel dettaglio, la documentazione trasmessa si compone di una relazione finale riassuntiva della metodologia operativa della sperimentazione e delle precedenti relazioni trasmesse agli Uffici con le *check-list* implementate nel corso degli anni.
- (12) Inoltre, sempre in data 31 gennaio 2020 (prot. Autorità 3475 di pari data) è stata trasmessa da ILM S.r.l la relazione finale individuale per conto dell'impresa cui sono allegate le *check-list* definitive delle procedure di *self-auditing* con i rispettivi esiti applicativi.
- (13) Entro il termine del 30 giugno 2020, il Responsabile della conformità ha, infine, trasmesso, per conto dell'impresa, la raccolta RAMA contenente le informazioni sull'attività svolta in materia di separazione funzionale nel corso dell'anno 2019.

Con riferimento agli esiti della sperimentazione, considerato che:

- (14) Sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni contenenti gli esiti finali della sperimentazione di cui ai punti (11) e (12), si ritiene che il modello di *self-auditing*, per gli effetti e nei limiti precisati nel seguito, risulta adeguato ad assicurare il rispetto delle finalità del TIUF, a fronte delle deroghe contenute nella relazione di cui al punto (11), relative all'articolo 14, comma 3, all'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 20 del medesimo TIUF;

SI COMUNICA

che la Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* intende proporre al Collegio dell'Autorità:

- di chiudere la fase di sperimentazione delle procedure di *self-auditing*, prevedendo l'ammissione delle medesime, sulla base di quanto trasmesso nelle relazioni finali di cui ai punti (11) e (12) riconoscendo, in via definitiva, le deroghe relative all'articolo 14, comma 3, all'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 20 del TIUF;

- di acquisire gli esiti del presente procedimento nell'ambito del procedimento di regolazione generale volto a modificare il TIUF con disposizioni in merito alle procedure di *self-auditing*;
- nelle more di completamento del suddetto procedimento generale, fatti salvi i poteri di *enforcement* dell'Autorità in materia di separazione funzionale, di autorizzare l'impresa all'applicazione delle procedure di *self-auditing* proposte sulla base delle *check-list* contenute nelle comunicazioni di cui ai punti (11) e (12) che costituiscono contenuto minimo delle medesime procedure;
- di prevedere eventuali aggiornamenti delle *check-list* contenute nelle comunicazioni di cui ai punti (11) e (12), a partire dal 2022 sulla base di future evoluzioni regolatorie in materia e di esigenze di *enforcement* segnalate dalla direzione competente dell'Autorità;
- di prevedere, quale condizione del riconoscimento dell'ammissione delle procedure di *self-auditing* e delle connesse deroghe, di cui al primo punto, che il Responsabile della conformità, oltre ad essere soggetto al rispetto dei requisiti di indipendenza, previsti per la medesima figura, dalla deliberazione 3 novembre 2011, ARG/com 153/11, presti la sua collaborazione a eventuali attività di controllo, anche *in situ*, da parte dell'Autorità; conseguentemente, in caso di rifiuto o di ostacolo nella collaborazione, ovvero di rilevate informazioni scorrette o non veritiere fornite dal Responsabile della conformità, ovvero, ancora, in caso di inosservanza dei prescritti criteri di indipendenza, la società sarà esclusa dal suddetto riconoscimento, fatti ovviamente salvi eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale.

La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Andrea Oglietti